



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/
DEL

studioballarini@legalmail.it

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito alla vendita con patto di riservato dominio di quote societarie nella Srl artigiana

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto in data 9/4/2014 da Studio notariato Ballarini in merito alla vendita con riserva di proprietà di quote societarie nella Srl artigiana, nella seduta del 19/5/2014 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



Via N° IT 231513
40127 BOLOGNA

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il patto di riservato dominio è influente nel passaggio di quote societarie ai fini della qualificazione della società come artigiana, dovendosi considerare, come nella vendita ordinaria, la condizione che l'acquirente o gli acquirenti delle quote abbiano conseguito la maggioranza di voto in ordine al potere deliberativo dell'organo di amministrazione, e gli altri requisiti artigiani a norma della legge n. 443/85 (maggioranza del capitale sociale, partecipazione dei soci acquirenti all'attività lavorativa).

Sposando infatti la tesi della vendita con patto di riservato dominio come avente funzione di garanzia per il venditore, (infatti lo spostamento del trasferimento della proprietà nel tempo svolge la funzione di rendere possibile il recupero del bene senza il ricorso alle procedure esecutive), l'acquirente è reso dal momento stesso della conclusione del contratto titolare di una posizione giuridica soggettiva comprendente diritti, oneri, facoltà derivanti dalla consegna immediata, e caratterizzanti il diritto di proprietà.

Lo status di socio è infatti dipendente dalla titolarità della partecipazione, che nasce dall'intento delle parti di rendere l'acquirente immediatamente beneficiario delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla titolarità della quota, mentre il differimento del momento della definitiva acquisizione della stessa è dovuto solo alla funzione di garanzia. La posizione è quindi assimilabile a quella di un diritto reale.

La stessa dottrina ha rilevato la forte affinità della posizione dell'acquirente con patto di riservato dominio con quella dell'usufruttuario (vedi in merito anche parere CRA .del 4/11/2013).

La tesi inversa di assegnare il diritto di voto al venditore, potrebbe risultare incongrua con riguardo a deliberazioni che non pregiudicano il mantenimento della garanzia, e allo stesso tempo vanificherebbero l'intento negoziale che è quello di consentire all'acquirente di entrare subito nella compagine sociale.

Per i medesimi motivi l'atto formalizzato va iscritto al Registro delle Imprese, in modo che l'acquisto della partecipazione risulti opponibile a terzi, come del resto la presenza della riserva della proprietà, attribuendo in modo esclusivo all'acquirente la competenza all'esercizio delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla titolarità della quota.

Resta salva la possibilità di prevedere fra i contraenti pattuizioni ulteriori che disciplinino in modo più specifico la cessione al di là del regime ordinario dei diritti parziali sulle partecipazioni è quello dispositivo (attribuzione del diritto di voto ad un determinato soggetto "salvo convenzione contraria", art. 2352 cod. civ.); ciò in ragione dell'esigenza di lasciare libere le parti di modulare i propri diritti in relazione al caso di specie; tali situazioni che andranno valutate caso per caso.

Così come, nel caso in cui la vendita non vada a buon fine in caso di mancato trasferimento della proprietà, a prescindere dalle eventuali azioni di responsabilità dell'acquirente nei confronti del venditore per la negligente gestione della quota, l'artigianalità della società dovrà essere rivista alla luce del mutato assetto societario.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

8/4/2014

Buongiorno,

con la presente si chiede parere per l'iscrizione all'Albo imprese artigiane di una Società a responsabilità limitata:

In una srl è avvenuta una cessione di quote con Patto di riservato dominio, i soci entranti per effetto del pagamento a rate delle quote hanno firmato il patto di riservato dominio a garanzia del venditore.

Dal punto di vista giuridico i soci avrebbero acquisito lo status di socio e per questa ragione si chiede se, essendo gli stessi anche amministratori e partecipano al lavoro e, per un proseguimento degli stessi a livello contributivo, risulti possibile l'iscrizione all'Albo artigiani.

Grazie

Attendiamo parere

Studio Ballarini